

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 3640**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore VERTONE GRIMALDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 NOVEMBRE 1998 (\*)**

—————

**Nuove norme a favore delle imprese artigiane**

—————

---

*(\*) Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità di far fronte a quello che da più parti viene riconosciuto come il più grave fra i problemi della nostra società, quello della disoccupazione, impone alle parti sociali e anche alle forze politiche e al governo un grande sforzo volto ad individuare gli strumenti più idonei per facilitare la creazione di nuovi posti di lavoro.

Molte sono le forme che le aziende - in particolare quelle grandi e medie - hanno individuato per rendere più flessibile l'organizzazione del lavoro e per aggirare le regole troppo rigide e inadeguate che impediscono spesso un rapido adeguamento alle diverse situazioni: numerosi sono quindi gli istituti utilizzati per aumentare al massimo la flessibilità del lavoro; e va detto anche che - spesso in accordo con le rappresentanze sindacali - il pragmatismo e la fantasia hanno permesso in numerose situazioni di raggiun-

gere risultati significativi: banca delle ore, orario compresso, retribuzione variabile, orario stagionale, lavoro notturno sono i principali e più originali fra questi strumenti.

Ovviamente solo strutture aziendali di dimensioni medio - grandi e con adeguato numero di addetti possono intervenire significativamente utilizzando questi strumenti; non è così invece per le piccole o piccolissime aziende, in particolare quelle con un numero di dipendenti che raramente supera le dieciododici unità, ma che rappresentano un comparto importantissimo della struttura produttiva e economica del nostro paese.

Per questo motivo riteniamo opportuno proporre il presente disegno di legge, volto a prevedere una serie di disposizioni a favore delle aziende e imprese artigianali che abbiano alle proprie dipendenze meno di 15 dipendenti.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Le aziende artigianali con meno di quindici dipendenti possono assumere giovani di età compresa fra i sedici e i venti anni, con la qualifica di apprendista e con contratto annuale, rinnovabile per due anni consecutivi.

## Art. 2.

1. Nel corso del primo anno, ai soggetti assunti ai sensi dell'articolo 1 viene corrisposto un trattamento economico pari al settanta per cento di quello contrattuale.

2. A carico del datore di lavoro sono previsti solo gli oneri relativi all'assicurazione dell'apprendista contro gli infortuni e le malattie.

3. L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le quaranta ore settimanali. L'apprendista può partecipare a corsi di addestramento nell'ambito dell'orario di lavoro per non più di quattro ore alla settimana.

4. Qualora l'azienda abbia meno di quattro dipendenti, il datore di lavoro gode della detrazione fiscale di due milioni di lire quale compenso della attività di insegnamento del mestiere.

## Art. 3.

1. Nel secondo anno di apprendistato, il trattamento economico dell'apprendista corrisponde all'80 per cento di quello contrattuale.

2. Anche nel corso del secondo anno valgono le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2.

3. Qualora l'azienda abbia meno di quattro dipendenti, il datore di lavoro ha diritto alla detrazione fiscale di un milione di lire.

Art. 4.

1. Nel corso del terzo anno il trattamento economico dell'apprendista corrisponde al 90 per cento di quello contrattuale.

Art. 5.

1. Le aziende artigianali o industriali con meno di quindici dipendenti possono assumere giovani di età compresa fra i venti e i ventotto anni con la qualifica di apprendista e con contratto annuale rinnovabile una sola volta.

Art. 6.

1. Nel corso del primo anno agli apprendisti assunti ai sensi dell'articolo 5 viene corrisposto un trattamento economico pari all'80 per cento di quello contrattuale.

2. A carico del datore di lavoro sono previsti solo gli oneri relativi all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie.

3. L'orario di lavoro non può superare le quaranta ore settimanali.

Art. 7.

1. Nel corso del secondo anno, agli apprendisti assunti ai sensi dell'articolo 5 viene corrisposto un trattamento economico pari al 90 per cento di quello contrattuale.

2. Gli oneri a carico del datore di lavoro rimangono quelli previsti dall'articolo 6, comma 2.

3. L'orario di lavoro non può superare le quaranta ore settimanali.